

STATUTO

dell'Associazione "Le Réseau ONLUS"

- TITOLO I -

DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO E NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1) E' costituita un'Associazione denominata: "Le Réseau ONLUS".

Nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la sopra indicata Associazione farà obbligatoriamente uso della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o, in alternativa, dell'acronimo "onlus" così come già evidenziato nella sua denominazione.

L'Associazione ha sede legale in Roma alla Via [REDACTED] n. [REDACTED] (Int. [REDACTED]; Piano [REDACTED]) RM – 001[REDACTED]; il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e tale modifica rientra nelle attribuzioni del Consiglio Direttivo mentre negli altri casi è di competenza dell'Assemblea Generale; il tutto salvo l'obbligo di effettuare le correlate comunicazioni di legge.

Potranno essere istituite ovunque con delibera del Consiglio Direttivo, sia sull'intero territorio regionale come pure nazionale ed all'estero, sedi e/o sezioni periferiche, di rappresentanza e/o operative ed in tal caso, con la medesima delibera che le istituisce, il Consiglio Direttivo provvederà a determinarne competenze, funzionamento nonché composizione, modalità di elezione e revoca degli eventuali membri, durata negli incarichi e modalità di svolgimento dei medesimi oltre che ripartizione dei poteri di firma e rappresentanza tra i membri medesimi anche rispetto ai terzi.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2) L'Associazione non ha scopo di lucro ed è areligiosa ed apolitica.

L'associazione ha per scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, o familiari - con particolare attenzione ai migranti, ed al fenomeno della diaspora, al fine di elevarne la dignità personale e sociale e favorirne l'integrazione - mediante lo svolgimento di attività, con azioni in Italia o all'estero, nei seguenti settori: 1) istruzione; 2) formazione; 3) promozione della cultura e dell'arte; 4) tutela dei diritti civili; 5) cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, lett. A), numero 11bis, del D.Lgs 460/97 e sue successive modificazioni e/o integrazioni; 6) beneficenza.

Per il perseguimento dei predetti scopi l'Associazione potrà:

- a) costituire, gestire strutture educative o socio-educative oppure fornire assistenza tecnica e organizzativa a strutture, pubbliche o private, aventi medesima finalità.
- b) Organizzare, corsi di formazione, aggiornamento e/o approfondimento, di qualificazione

professionale, di base ed avanzata, iniziale e/o permanente in favore di immigrati e in genere per soggetti svantaggiati, sia italiani che stranieri, al fine di favorire l'integrazione sociale, ovvero anche di ralfabetizzazione se usciti dalla formazione pubblica o privata senza sufficienti cognizioni, il riaggiornamento e la formazione avanzata di coloro che non trovano occupazione per dequalificazione; il tutto anche mediante sistemi di videoconferenze e lezioni o di e-learning.

c) Interagire nelle aree d'intervento con Enti educativi, Università e con altre istituzioni in genere, pubbliche e private italiane o straniere, per lo sviluppo di ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità che l'associazione si prefigge anche realizzando attività specifiche e/o programmi congiunti ovvero intrattenendo e/o realizzando rapporti e/o programmi di scambio culturale.

d) Promuovere, finanziare, realizzare e/o coordinare e partecipare a progetti di studio e/o ricerca propri o di terzi nei settori d'intervento dell'Associazione.

e) Organizzare attività di carattere ricreativo con finalità di integrazione tra italiani e stranieri quali strumenti di divulgazione della cultura e momento privilegiato dell'aggregazione quali, attività sportive, rappresentazioni teatrali, intrattenimenti musicali o di carattere ludico, a carattere temporaneo o permanente ivi compresi, tra questi ultimi, quelli storicamente ideati e realizzati dall'Associazione Le Resau a partire dall'anno 2000, come: **I) "Ottobre Africano"** un festival culturale, itinerante e multidisciplinare. La sua storia racconta di una presenza ultra decennale fatta di eventi letterari, musicali, teatrali, artistici; incontri pubblici e nelle scuole, in collaborazione con molteplici strutture del territorio nazionale, associazioni, enti e un folto pubblico che oggi identifica il festival come una delle maggiori realtà culturali in Italia; **II) "IncontroCucina"** concorso di Cucina Internazionale dedicato agli amatori della cucina etnica/regionale e conoscitori della storia dell'arte culinaria del paese/regione di origine.

f) Operare in modo diretto per la promozione e la difesa dei diritti civili e dei diritti umani, con particolare attenzione alla tutela dei minori ed ai diritti del fanciullo - così come incorporati nella Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite del 1948, nella Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di Roma del 1950, nella Carta sociale europea è un trattato del Consiglio d'Europa di Torino del 1961, nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza del 2000 - ponendo l'accento nelle proprie iniziative in particolare nella promozione della cultura quale fattore di crescita, aggregazione e identificazione della ricchezza insita nella diversità nonché per diffondere tra i popoli una coscienza solidaristica, in ambito nazionale ed internazionale, anche mediante la conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettuale, monumentale, letterario, musicale ed anche ambientale.

g) Promuovere un volontariato attivo che miri, attraverso la rimozione delle cause del disagio, al

raggiungimento di un nuovo modello di società;

promuovere obiettivi di ricerca anche mediante la creazione di centri di formazione scientifica e/o pedagogica, anche come supporto alle diverse forme del terzo settore, nel settore dei diritti civili ed umani.

h) Favorire la diffusione di ogni e/o implementare ogni iniziativa e/o attività utile (i) al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria anche offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine; (ii) che favorisca l'inserimento e/o la crescita lavorativo-professionale anche mediante apertura di sportelli informativi e/o di sostegno; (iii) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali.

i) costituire e diffondere servizi relativi alla salvaguardia dei diritti delle donne e dei minori, in condizioni di disagio, in ambiti sociali, lavorativi ed in qualsiasi altro contesto in cui tali diritti vengano lesi.

l) Promuovere l'informazione, la sensibilizzazione e soprattutto la cultura (i) della solidarietà e della cooperazione internazionale nei confronti dei popoli del Sud del mondo con particolare attenzione all'Africa; (ii) sviluppare la ricerca, l'innovazione e la formazione nelle tematiche dello sviluppo e della promozione umana, nell'ambito culturale sociale ed economico; (iii) sensibilizzare ed educare sui temi dello squilibrio sociale ed economico tra Nord e Sud, su quelli della mondialità, della pace e della coesistenza pacifica tra le culture, della promozione dello sviluppo umano equo e sostenibile, delle pari opportunità, anche di genere, della giustizia sociale, e della tutela dei diritti civili, della difesa dell'ambiente anche come valore per uno sviluppo sostenibile e, insieme, patrimonio esauribile da salvaguardare per le generazioni future nei Paesi in Via di Sviluppo, del commercio equo e solidale e della finanza etica, del turismo responsabile.

m) Identificare, elaborare, attuare e/o sostenere in qualsiasi forma progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale volti a favorire lo sviluppo economico e la promozione culturale e sociale dei popoli del Sud del mondo nel rispetto dell'autodeterminazione dei beneficiari e della ecosostenibilità dei programmi anche in collaborazione con persone fisiche, persone giuridiche, enti, privati o pubblici che siano, nonché organismi nazionali, comunitari od internazionali.

n) Reperire, formare e/o inviare volontari o tecnici nei Paesi in Via di Sviluppo, a sostegno di progetti di cooperazione internazionale propri od altrui ovvero congiunti.

o) Effettuare prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore di immigrati indigenti meritevoli di solidarietà sociale al fine di alleviarne le condizioni di bisogno, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che operano direttamente e prevalentemente nei confronti delle suddette persone mediante realizzazione di progetti di utilità sociale.

p) Curare la redazione, stampa in qualsiasi forma e pubblicazione e/o divulgazione (anche via internet o sotto forma di e-books) di riviste periodiche o quotidiani specializzati, di rapporti speciali, saggi, studi e/o ricerche, libri, atti di convegni o seminari, articoli, manifesti sia specialistici o di formazione di settore come pure di informazione e mera divulgazione - anche congiuntamente a terzi ovvero in favore di soggetti terzi che operino per le medesime finalità d'intervento dell'Associazione – in tutti i settori d'attività dell'Associazione;

q) Organizzare, partecipare, patrocinare o contribuire alla realizzazione di congressi, convegni, conferenze, tavole rotonde, seminari, video e teleconferenze, proiezioni, mostre anche d'arte, istituire biblioteche, proiettare documentari, reports e films ed organizzare ogni altro tipo di evento di interesse sociale e culturale connesso alle finalità statutarie.

r) Istituire, anche in modo permanente, ovvero conferire in occasioni specifiche borse di studio e premi nonché corrispondere aiuti finanziari, contributi e rimborsi spese per convegni e congressi, corsi di studio o di qualificazione professionale, anche all'estero, abbonamenti a riviste specializzate, quote associative ed acquisti di pubblicazioni in genere.

s) realizzare ogni forma di partenariato, cooperazione e collaborazione tra soggetti, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e/o private, italiane e/o straniere ovvero di diritto comunitario o internazionale, utile al conseguimento dei fini dell'Associazione.

L'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente a quelle connesse, ma nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 460/97 così come anche interpretato alla luce dei punti 1.4 ed 1.5 di cui alla Circolare Ministeriale del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate del 26 giugno 1998 n. 168/E, e tutte le loro successive modificazioni ed integrazioni.

In conformità con le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del D. Lgs 460/97, Le attività dell'Associazione potranno essere rese in favore dei propri soci, associati o partecipanti o degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6 del sopra richiamato articolo 10 del D. Lgs 460/97, ma nei limiti delle previsioni in esso contenute e comunque nel rispetto di ogni altra disposizione di legge in materia di Terzo Settore.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà organizzare, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

ARTICOLO 3) L'associazione opera sia in ambito regionale sia in campo nazionale ed internazionale.

- TITOLO II -

ENTRATE - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 4) Le entrate dell'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività sono costituite:

- a) dai contributi volontari dei soci;
- b) dalle quote associative ordinarie stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) dalle eventuali quote associative straordinarie determinate dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari esigenze della Associazione o ad iniziative particolari e meritevoli, purché finalizzate al pieno perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- d) da contributi, sovvenzioni e finanziamenti di persone fisiche o giuridiche ovvero di enti ed organismi in genere, pubblici o privati, nazionali od esteri ovvero di diritto internazionale o comunitario;
- e) da eventuali elargizioni, offerte, lasciti, legati, donazioni, liberalità nonché da raccolte pubbliche di fondi eventualmente promosse anche attraverso i mass-media;
- f) da eventuali proventi di gestioni permanenti o occasionali, di servizi o settori dell'Associazione, da devolversi all'ottimale perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- g) da qualsiasi altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dalle entrate di cui al superiore Articolo 4 del corrente Statuto e dalle rendite e dai beni acquistati con le stesse;
- c) da tutti gli eventuali beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, se in quanto si realizzino.

A norma di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed f) nonché comma 6 del decreto legislativo n. 460 del 1997:

- a) i proventi delle attività svolte dall'Associazione come pure eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o il capitale durante la vita dell'Associazione, non possono, in nessun caso, essere distribuiti fra gli associati, anche in forme indirette, a meno che la distribuzione o la divisione dei medesimi non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura;
- b) l'Associazione ha l'obbligo di reinvestire eventuali fondi, riserve, avanzi di gestione o gli utili per

la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse;

c) l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione od estinzione, dopo la liquidazione, a fini di pubblica utilità e/o in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale nel rispetto dei criteri e formalità, in punto, dettate dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sue successive integrazioni e/o modificazioni; salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I soci non possono mai chiedere la divisione del patrimonio, né pretenderne quote in caso di recesso.

ARTICOLO 6) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere, in conformità alle disposizioni statutarie, un bilancio o rendiconto annuale completo di rendiconto economico e finanziario o comunque degli elementi di volta in volta normativamente imposti.

Il Consiglio Direttivo predispone entro la fine di ciascun esercizio un bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il bilancio consuntivo annuale, per tutte le attività svolte e da svolgere in Italia ed all'estero, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea i bilanci, eventualmente corredati della relazione del Revisore dei Conti, verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che intendessero consultarli.

- TITOLO III -

I SOCI

ARTICOLO 7) Possono essere soci dell'Associazione persone, fisiche e giuridiche, o enti in genere di qualsiasi nazionalità che, possedendo i necessari requisiti morali, ne accettino lo statuto e contribuiscano attivamente al raggiungimento dello scopo sociale.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, secondo quanto sancito dagli articoli seguenti; ai soci va assicurata l'effettività del rapporto associativo.

Non è fissato un numero massimo di soci.

ARTICOLO 8) I soci possono essere tenuti a versare un contributo ordinario annuale il cui ammontare, anche in riferimento alle singole categorie di soci, sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e salva la determinazione di ulteriori quote associative straordinarie determinate dallo stesso Consiglio Direttivo in conformità all'Articolo 4, comma I, lett. C), del presente Statuto.

ARTICOLO 9) I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori ed onorari.

I soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione partecipandone così alla costituzione; essi hanno diritto di voto in Assemblea e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Sono soci ordinari (persone fisiche o giuridiche ed enti in genere) tutti coloro che, successivamente alla sua costituzione, condividendo le finalità della Associazione, sono ammessi a far parte della stessa sussistendo i requisiti di cui al precedente Articolo 7 del corrente Statuto; essi hanno diritto di voto in Assemblea e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Sono soci sostenitori (persone fisiche o giuridiche ed enti in genere) coloro che si impegnano a sostenere le iniziative e gli scopi della Associazione attraverso iniziative ed attività di particolare rilievo e significato e/o con un contributo economico rilevante eventualmente determinato, nella sua misura minima, se del caso su base annuale, dal Consiglio Direttivo; essi hanno diritto di voto in Assemblea e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Possono essere nominati soci onorari persone fisiche o giuridiche ed enti in genere che hanno svolto o svolgono attività di particolare rilievo in campo sociale, umanitario, della scienza o della cultura in genere, dell'economia, dell'imprenditoria o delle professioni liberali ovvero della pubblica amministrazione. I soci onorari sono esonerati dal versamento di contributi associativi obbligatori. I soci onorari non hanno diritto di voto in Assemblea, e non godono di elettorato attivo né passivo, pur potendovi assistere.

L'ammissione dei soci avviene su istanza scritta degli interessati, corredata di specificazione della categoria di soci per la quale si chiede ammissione ed indicazione dell'elezione di domicilio per tutti i fini di comunicazione ed associativi, od altri atti equipollenti aventi lo stesso effetto, ed è a tempo indeterminato.

Nella domanda, od altro atto equipollente e per gli stessi effetti, il richiedente deve inoltre dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e regolamenti, che dichiara di accettare integralmente ed incondizionatamente senza riserve od eccezioni di sorta facendoli propri, e di essere a piena conoscenza delle deliberazioni già adottate dagli organi della associazione e di accettarle nella loro integrità.

L'ammissione alla qualità di socio, ad eccezione di quelli onorari, avviene con decisione dell'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste al successivo articolo 16, previo accertamento della sussistenza dei requisiti e dell'attitudine a contribuire agli scopi sociali ai sensi dell'Articolo 7 ad opera del Consiglio Direttivo che esprime parere favorevole all'ammissione.

In assenza di un provvedimento di preliminare accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla ricezione della medesima, la stessa si intende respinta. Il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la

motivazione del diniego.

L'attribuzione della qualità di socio onorario avviene con decisione del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei voti, cui deve conseguire l'accettazione dell'interessato per il caso di attribuzione della qualità *motu proprio* dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10) La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso, tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo nella persona del Presidente dell'Associazione, notificabile in qualsiasi momento, che non esonera comunque il socio dagli impegni e dalle obbligazioni prese all'atto della nomina. A mente dell'art. 24 del codice civile italiano, tale dichiarazione di recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno un mese prima.
- b) Per decesso.
- c) Per esclusione. Sono considerate cause di esclusione, tra le altre, per gravi motivi: ogni condotta morale o circostanza personale che arrechi discredito all'Associazione e nocimento all'immagine della stessa, o gravi motivi di indisciplina ed indegnità o comunque ogni comportamento offensivo dell'integrità e/o del decoro ovvero dell'immagine dell'Associazione o dei suoi organi e/o relativi membri; l'aver riportato condanne per delitti non colposi; il non trovarsi per qualsiasi forma di impedimento morale o materiale più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; il non aver adempiuto alle obbligazioni assunte; l'aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto e alle delibere degli organi sociali ed in ogni altro caso in cui venga a mancare uno dei requisiti previsti dal corrente Statuto per cui l'associato è stato ammesso o poteva permanere nell'Associazione.
- d) Per decadenza, qualora cessi ingiustificatamente ogni forma di collaborazione al conseguimento degli scopi dell'Associazione ovvero per la mancata partecipazione alle assemblee ed agli altri organi sociali, senza adeguata giustificazione, per oltre due anni ed il tutto a decorrere dal verificarsi del relativo evento nonché per l'eventuale ritardato pagamento dei contributi associativi qualora protrattosi per oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza prestabilita che determina esclusione automatica dall'Associazione decorsi infruttuosamente i 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta formale del Presidente dell'Associazione di regolarizzazione della posizione.

La decadenza dalla qualità di socio è dichiarata con delibera dal Consiglio Direttivo al verificarsi dei relativi presupposti e portata a conoscenza dell'interessato dal Presidente dell'Associazione.

L'esclusione del socio è effettuata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di cui al successivo articolo 16, previa delibera conforme del Consiglio Direttivo da rendere su istanza di uno dei suoi membri ovvero dietro proposta di almeno di almeno un decimo degli associati aventi

diritto di voto in Assemblea.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Il socio della cui esclusione si discute non è legittimato a votare.

Nel caso il socio escluso non condivida le ragioni dell'esclusione o della dichiarata decadenza, egli potrà adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tale eventualità l'efficacia della sola deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso per poi coincidere con la data della stessa se di rigetto dell'impugnazione proposta.

- TITOLO IV -

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 11) Sono organi dell'associazione:

- A) l'Assemblea Generale;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Presidente dell'Associazione;
- D) il Vice-Presidente;
- E) il Tesoriere (eventuale);
- F) il Revisore Unico o, in alternativa, un Collegio dei Revisori (eventuali);
- G) il Collegio dei Probiviri.

L'esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito; è ammesso il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica purché documentate.

ARTICOLO 12) Hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea Generale e possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori di maggiore età.

ARTICOLO 13) L'Assemblea Generale è ordinaria e straordinaria e delibera sulle seguenti materie:

- A) elezione del Presidente, del Vice-Presidente e degli altri componenti il Consiglio Direttivo e loro revoca;
- B) discussione e approvazione del resoconto amministrativo presentato dal Consiglio Direttivo;
- C) discussione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- D) discussione e approvazione degli indirizzi e programmi di massima dell'attività sociale;
- E) modificazioni dello Statuto Sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- F) approvazione dei regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
- G) ogni altro progetto relativo alla gestione dell'associazione che il Consiglio Direttivo ritenga di dover sottoporre al giudizio od alla ratifica dell'assemblea;
- H) ammissione dei soci ordinari e sostenitori e loro esclusione;

- I) istituzione del Revisore Unico o, in alternativa, del Collegio dei Revisori e loro nomina e revoca, e, per tale eventualità di costituzione, altresì determinazione dei relativi compensi;
- L) nomina dei membri del Collegio dei Probiviri e relativa indicazione del facente funzioni di Presidente e loro revoca;
- M) trasferimento della sede associativa al di fuori del Comune originario;
- N) istituire organi *ad hoc*, ovvero delegare ad organi statutariamente già previsti, compiti di vigilanza e/o gestione, se del caso con conferimento di poteri autonomi di iniziativa e controllo, anche in conformità a modelli di organizzazione e/o gestione preventivamente adottati al fine di prevenire la commissione di reati anche, ma non solo, in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs 231/2001.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua mancanza dal Vice-Presidente o, in via ulteriormente sussidiaria, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo sono di diritto, rispettivamente, Presidente e Vice-Presidente dell'Associazione e dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 14) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno con comunicazione effettuata con ogni modalità ritenuta opportuna e conveniente (anche a mezzo fax od e-mail o con altro mezzo anche elettronico o di comunicazione a distanza) purché assicurante effettiva informazione nel destinatario e da far pervenire almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per la riunione.

L'Assemblea ordinaria può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto in Assemblea a mente del presente statuto con istanza in tal senso diretta al Presidente dell'Associazione. In caso di inadempimento del Presidente, l'Assemblea è convocata, in via ordinaria, dal Vice-Presidente o dal membro dello Consiglio Direttivo con funzioni di Tesoriere, se istituito, ovvero con convocazione di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto sottoscritta e notificata agli altri soci con diritto elettorale attivo e passivo.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi, il giorno, l'ora ed il luogo della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che non potrà tenersi nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea si riunisce nel luogo stabilito nell'avviso di convocazione, anche fuori della sede sociale.

E' ammesso l'intervento in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati

nonché di votare.

La presenza di coloro che fanno parte dell'Assemblea sana qualsiasi vizio di convocazione nei loro confronti.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli Associati, anche i dissenzienti e gli assenti.

Tutti gli atti degli organi dell'Associazione sono custoditi presso la sede della medesima o, eventualmente, presso terzo depositario di fiducia e liberamente consultabili dagli associati previa richiesta per iscritto al Presidente.

I soci sono indefettibilmente tenuti a restare costantemente aggiornati sull'andamento di ogni attività svolta dall'Associazione e su ogni atto dalla medesima adottato o perfezionato anche mediante consultazione dello specifico sito internet istituzionale della medesima.

ARTICOLO 15) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che questi od il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o allorché almeno un terzo di coloro che hanno diritto di elettorato attivo e passivo ne facciano richiesta per iscritto al Presidente.

La convocazione può essere fatta con le modalità e nel rispetto delle formalità e con le indicazioni di cui al precedente Articolo 14), o, in casi di particolare urgenza, per telegramma trasmesso almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Anche per l'assemblea straordinaria la presenza di coloro che fanno parte dell'assemblea sana qualsiasi vizio di comunicazione della stessa nei loro confronti.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria, tra gli altri:

- a) la modifica dello statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- c) nomina, laddove necessario, dei liquidatori del patrimonio.

ARTICOLO 16) L'Assemblea ordinaria e straordinaria è legalmente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei soci.

Qualora non sia raggiunto tale numero, potrà tenersi in seconda convocazione, in tal caso l'Assemblea ordinaria sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria saranno validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti salve le eccezioni di cui al presente articolo.

Per l'accoglimento od il rigetto delle proposte di ammissione di nuovi soci, su delibera del Consiglio Direttivo, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto a norma del corrente statuto, presenti in assemblea, e dei soci fondatori, presenti.

Per l'accoglimento od il rigetto delle proposte di esclusione dei soci, ferma la previa delibera del

Consiglio Direttivo da rendersi in conformità al presente statuto, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto a norma del corrente statuto, comprensiva della maggioranza dei soci fondatori, presenti in assemblea.

Per la nomina o revoca dei componenti il Consiglio Direttivo, del Revisore Unico o dei membri del Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto a norma del corrente statuto, comprensiva della maggioranza dei soci fondatori, presenti in assemblea.

Per modificare l'atto costitutivo e/o lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei soci e di tutti i soci fondatori presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei soci e di tutti i soci fondatori presenti.

ARTICOLO 17) Vighe il principio del voto singolo (capitario) per ciascun associato.

Non è ammessa la rappresentanza in Assemblea dei soci assenti, neppure per delega.

ARTICOLO 18) Spetta al Presidente dell'Assemblea, od al facente funzioni per questi, constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di dirigerne lo svolgimento.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati.

L'Assemblea può nominare un segretario estensore, anche non socio, ai fini dell'estensione del verbale della riunione e, ove lo ritenga opportuno, due scrutatori.

Per il caso di segretario estensore non socio il verbale andrà sottoscritto, oltre che dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario stesso, anche dagli scrutatori eventualmente nominati ovvero, in difetto, da un altro socio con diritto di voto.

Se la legge lo richiede o se il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio, scelto dal Presidente medesimo o dal vicario in caso d'impedimento del primo.

ARTICOLO 19) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea generale fra i soci con diritto elettorale attivo e passivo, maggiori di età, con maggioranza di soci fondatori nella composizione del Consiglio medesimo salvo che la predetta maggioranza di soci fondatori tra i membri del Consiglio Direttivo non possa configurarsi per rifiuto di alcuni di questi ad accettare l'incarico ovvero per essere gli stessi venuti, per qualsiasi ragione, numericamente meno per configurare una maggioranza in seno al Consiglio.

Il Presidente ed il Vice-Presidente sono membri di diritto del Consiglio Direttivo e si computano tra

i medesimi.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione di uno dei Consiglieri, in corso di mandato, l'Assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi, provvede alla loro sostituzione.

La carica di membro del Consiglio Direttivo ed ogni altra carica in seno al medesimo, pure in osservanza di quanto statuito all'art. 10, comma 1, lett. d) del d.lgs 460/97 e sue successive modificazioni od integrazioni, sono conferite ed accettate a titolo gratuito, prestate quindi su base di volontariato, e non retribuite.

ARTICOLO 20) Il Consiglio Direttivo si riunisce, nella sede sociale od altrove in Italia ed anche all'estero, almeno una volta all'anno ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero lo richiedano almeno due Consiglieri.

Per la validità delle riunioni e la sua idoneità a deliberare è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche tenersi a mezzo video conferenza o con altro mezzo, pure elettronico od informatico, di comunicazione a distanza purché permetta l'identificazione dei membri intervenienti ed il loro intervento e l'espressione del voto, ma in tal caso nel luogo fisico di riunione debbono essere presenti personalmente almeno il Presidente ed un altro membro del Consiglio Direttivo che provvedono a sottoscrivere il verbale della riunione perché la riunione sia validamente costituita ed atta a deliberare.

ARTICOLO 21) La convocazione del Consiglio Direttivo viene portata a conoscenza dei membri a cura del Presidente mediante avviso contenente oltre l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora anche l'ordine del giorno, con comunicazione effettuata con ogni modalità ritenuta opportuna e conveniente (anche a mezzo fax od e-mail o con altro mezzo anche elettronico o di comunicazione a distanza) purché assicurante effettiva informazione nel destinatario e da far pervenire con preavviso di almeno cinque giorni.

La presenza degli aventi diritto sana qualsiasi vizio della convocazione nei loro confronti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano in età degli altri consiglieri presenti.

Di tutte le riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio, ai soli fini della redazione del relativo verbale di riunione, può altresì nominare un soggetto, anche non membro del Consiglio Direttivo, con funzione di segretario estensore.

Per il caso di nomina di segretario estensore non socio il verbale andrà sottoscritto, oltre che dal

Presidente dell'Assemblea e dal segretario estensore stesso, anche da un altro membro del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22) Al Consiglio Direttivo è affidata la direzione dell'Associazione, ad esso spetta la direzione e l'amministrazione di tutti gli affari dell'Associazione. Ad esso vengono perciò conferite tutte le facoltà necessarie ed opportune per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Pertanto ad esso vengono attribuiti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; così esso potrà, e l'elencazione che segue è a carattere esemplificativo e non tassativo: accettare donazioni e liberalità, acquistare, alienare, prendere e concedere in locazione mobili ed immobili, compiere ogni azione di banca, chiedere ed utilizzare finanziamenti, incassare contributi, assumere obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione, concludere contratti di lavoro.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri.

Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi di massima indicati dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo ha competenza sulle seguenti materie:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali aventi carattere di straordinaria amministrazione;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione e quelle associative straordinarie eventuali;
- d) è responsabile dell'impostazione, elaborazione, negoziazione ed approvazione dei programmi e degli accordi culturali, educativi, assistenziali, sanitari, sociali e socio sanitari oltre che economici ed organizzativi dell'Associazione;
- e) delibera su proposte proprie in merito all'esclusione dei soci, da sottoporre poi a convalida dell'Assemblea, nonché relative alla loro ammissione e accerta con delibera propria la decadenza dei soci medesimi;
- f) decide ed autorizza l'istituzione di eventuali sedi periferiche ovvero sedi di rappresentanza, anche operative, sia in ambito regionale come pure in Italia ed all'estero e loro competenze nonché su funzionamento e composizione, modalità di elezione e revoca, durata degli incarichi e modalità di svolgimento degli eventuali organi e loro membri e specifica ed attribuisce sui loro eventuali poteri – contenuto e limiti - di firma e rappresentanza anche rispetto ai terzi;
- g) formula dei regolamenti da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea;
- h) decide la partecipazione dell'Associazione ad iniziative di provenienza esterna, quali ad esempio, le diverse forme di collaborazione con soggetti, persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere o di diritto internazionale o comunitario, ed enti in genere;
- i) redige i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea;

- l) costituisce comitati tecnici, decidendone modalità di costituzione, nominandone e revocandone altresì i relativi membri ed adottando tutti i necessari regolamenti o altri atti per il loro funzionamento;
- m) nomina, tra i propri membri, un Segretario con potere di revocare tale incarico;
- n) può nominare, tra i propri membri, un Tesoriere con potere di revocare tale incarico;
- o) elabora, predispone, definisce ed approva modelli di organizzazione e/o di gestione per l'Associazione idonei a prevenire reati, anche, ma non solo, in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs 231/2001, contemplanti, eventualmente, anche l'istituzione di organi *ad hoc*, ovvero deleganti ad organi statutariamente già previsti, compiti di vigilanza e/o gestione anche, se del caso, con conferimento di poteri autonomi di iniziativa e controllo;
- p) statuisce su ogni altra materia che non sia di competenza dell'Assemblea Generale ivi compresa la nomina e revoca dello *status* di socio onorario e l'espressione di previo parere favorevole all'ammissione di nuovi soci ordinari o di soci sostenitori ovvero potere di proposta di espulsione dei soci fondatori, ordinari o sostenitori nonché sul trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso Comune originario di Roma.

Provvede inoltre alla compilazione e conservazione del Libro dei Soci e degli altri libri dell'Associazione.

ARTICOLO 23) Il Presidente è persona scelta tra quelle aventi qualità di socio fondatore od ordinario; a lui spetta l'organizzazione dei vari uffici e segreterie ed in generale dell'organizzazione interna dell'Associazione oltre alla rappresentanza legale nei confronti dei terzi anche quale esecutore delle decisioni del Consiglio Direttivo.

In mancanza o assenza od impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Vice-Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

In particolare, il Presidente:

- A) convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo;
- B) presiede allo svolgimento delle attività dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni;
- C) sovrintende e verifica tutti i programmi dell'Associazione secondo gli indirizzi, i programmi di massima e le determinazioni approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- D) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- E) dispone i provvedimenti d'urgenza, salva, ove occorra, la ratifica del Consiglio Direttivo;
- F) dirige e coordina normalmente e straordinariamente tutti i programmi dell'Associazione secondo gli indirizzi, i programmi di massima e le determinazioni approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

G) a lui spetta l'organizzazione dei vari uffici e segreterie ed in generale dell'organizzazione interna dell'Associazione;

H) il Presidente può attribuire rappresentanza, anche limitata, o delega ad uno o più degli altri membri del Consiglio Direttivo od anche a terzi, pure non membri dell'Associazione, per la gestione e/o esecuzione di un affare determinato ovvero di una serie determinata e/o indeterminata di affari rientranti nell'ambito delle sue competenze e prerogative esclusive conferendo e revocando procure.

Al Presidente spetta la rappresentanza e la firma sociale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi in genere e in giudizio, avanti qualsiasi autorità giudiziaria, come pure avanti qualsiasi autorità amministrativa.

Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, per qualunque fase del contenzioso ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente altresì negozia e perfeziona ogni genere di lite e/o controversia, giudiziale o stragiudiziale che sia.

Il Presidente è preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione espressamente autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie, accettare lasciti, liberalità e donazioni di ogni sorta e sottoscrivere contratti, anche di lavoro ovvero per l'acquisto di beni e servizi, ed accordi di ogni tipo con persone fisiche e/o giuridiche e comunque enti in genere, pubblici e privati, di diritto nazionale come pure internazionale e comunitario, col solo limite della necessaria delibera autorizzativa da acquisire in via preventiva per gli atti integranti disposizione del patrimonio aventi carattere di straordinaria amministrazione ed in particolare quelli relativi alla disposizione di diritti di proprietà immobiliari ovvero di acquisizione o concessione di diritti di godimento su beni mobili od immobili di durata ultranovennale.

Il Presidente ha la firma sui conti correnti dell'Associazione.

Il Presidente resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

La carica a Presidente, pure in osservanza di quanto statuito all'art. 10, comma 1, lett. d) del d.lgs 460/97 e successive modificazioni e/o integrazioni, è conferita ed accettata a titolo gratuito, prestata quindi su base di volontariato, e non retribuita potendo essere eventualmente ammesso il rimborso delle sole spese vive effettivamente sostenute per l'adempimento della carica purché documentate.

ARTICOLO 24) Il Vice-Presidente è persona scelta tra quelle aventi qualità di socio fondatore od ordinario. Salvi i casi in cui abbia a sostituire in qualità di vicario il Presidente per assenza, impedimento o impossibilità di questi, il Vice-Presidente non ha poteri di rappresentanza

e/o firma.

Il Vice-Presidente ha compiti strettamente onorifici che esercita rappresentando l'Associazione in ogni tipo di eventi cui sia stato appositamente delegato senza necessità di formalità.

Il Vice-Presidente resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

La carica a Presidente del Consiglio Direttivo, pure in osservanza di quanto statuito all'art. 10, comma 1, lett. d) del d.lgs 460/97, è conferita ed accettata a titolo gratuito, prestata quindi su base di volontariato, e non retribuita potendo essere eventualmente ammesso il rimborso delle sole spese vive effettivamente sostenute per l'adempimento della carica purché documentate.

ARTICOLO 25) Il Tesoriere, qualora nominato dal Consiglio Direttivo, è scelto tra i soci fondatori od ordinari, cura l'aggiornamento delle scritture contabili e tutte le pratiche relative alle entrate/uscite ed all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, nel rispetto delle norme statutarie, delle delibere consiliari e della vigente disciplina fiscale.

Il Tesoriere resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

La carica a Tesoriere, pure in osservanza di quanto statuito all'art. 10, comma 1, lett. d) del d.lgs 460/97 e successive modificazioni e/o integrazioni, è conferita ed accettata a titolo gratuito, prestata quindi su base di volontariato, e non retribuita potendo essere eventualmente ammesso il rimborso delle sole spese vive effettivamente sostenute per l'adempimento della carica purché documentate.

ARTICOLO 26) E' facoltà dell'Assemblea di procedere alla nomina di un Revisore Unico o, in alternativa, di un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Revisore Unico ovvero i membri del Collegio dei Revisori eventualmente istituiti e nominati sono deputati al controllo contabile dell'Associazione.

Il Revisore Unico o, in alternativa, il Collegio di Revisori dovranno essere obbligatoriamente istituito dall'Assemblea dei soci al raggiungimento della soglia minima di proventi prevista dal comma 5 dell'art. D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni o integrazioni e comunque qualora diventino per legge organi obbligatori e, per tali ipotesi, i membri del predetto Collegio dovranno essere scelti e nominati tra iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili o comunque in conformità di legge.

Al di sotto delle soglie o comunque dei limiti di legge il Revisore Unico o i membri del Collegio di Revisori potranno essere scelti anche fra gli associati.

Il Collegio di Revisori sarà composto di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti; il Presidente è nominato dall'Assemblea fra i tre membri effettivi.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti o, in alternativa, il Revisore Unico durano in carica 5 (cinque) anni.

I membri del Collegio dei Revisori avranno diritto ad emolumenti individuali annui da determinarsi

in ossequio e stretta conformità ed osservanza di quanto statuito all'art. 10, comma 1, lett. d) del d.lgs 460/97 alla luce del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, come convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni nonché in conformità al Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 27) Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea tra persone non rivestenti la qualità di socio dell'Associazione ed esterne alla stessa di cui uno con funzioni di Presidente con ruolo di coordinamento.

Essi durano in carica 5 (cinque) anni, sono sempre rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato di uno dei probiviri, gli altri due membri provvedono alla sua sostituzione per cooptazione nel termine dei 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla cessazione stessa fino alla prossima Assemblea che provvede all'integrazione del Collegio medesimo con sostituzione del membro venuto meno.

I membri del Collegio dei Probiviri possono sempre essere revocati dall'Assemblea in tutti i casi in cui ricorrano circostanze integranti i gravi motivi determinanti l'esclusione dei soci con diritto di voto, in quanto applicabili, di cui al presente statuto.

L'Associazione e gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardano l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti. Rientrano altresì nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione e di qualunque altra controversia rimessa da parte del Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci e/o dai singoli soci.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia per il caso di esclusione dalla qualità di socio o declaratoria di decadenza dalla medesima. I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità salvo il diritto di audizione del socio interessato e/o di presentazione di memoria difensiva per quest'ultimo, a sua scelta; il socio interessato può farsi assistere e/o coadiuvare nel procedimento innanzi il Collegio dei Probiviri.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono e sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria. L'impugnazione in questi casi deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della decisione.

Le cariche di membri del Collegio dei probiviri, pure in osservanza di quanto statuito all'art. 10,

comma 1, lett. d) del d.lgs 460/97 e successive modificazioni e/o integrazioni, sono conferite ed accettate a titolo gratuito, prestate quindi su base di volontariato, e non retribuite potendo essere eventualmente ammesso il rimborso delle sole spese vive effettivamente sostenute per l'adempimento della carica purché documentate.

- TITOLO V -

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28) L'Associazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento, oltre che nei casi previsti dal codice civile, può essere disposto dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 16 del presente Statuto.

L'Assemblea che delibera sullo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi, e delibera anche in merito alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione sanate le eventuali passività, da devolversi ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dalla Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni e/o integrazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 29) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza, connessione o conseguenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto, di ogni eventuale regolamento, direttiva o delibera o qualsivoglia normativa a carattere interno dell'Associazione, nonché in riferimento a qualsiasi atto e/o attività dell'Associazione, come pure dei suoi singoli organi, e/o loro membri, o dei soci o che comunque possa formare oggetto di controversia tra gli associati e/o tra gli organi dell'Associazione od anche i membri di questi ultimi e/o tra i primi ed i secondi e/o i componenti di questi ovvero tra alcuni di questi e l'Associazione, dovrà essere rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri che giudicherà in via definitiva secondo equità e senza formalità di procedura in conformità alle statuizioni di cui al precedente articolo 28 del corrente statuto.

ARTICOLO 30) Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del libro I, titolo II, del Codice Civile nonché le norme previste dal D.Lgs. n. 460/97 e successive modifiche e/o integrazioni.